

ALLEGATO “C”



COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

***REGOLAMENTO MANUFATTI PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' VENATORIA***

Art. 1 - Definizioni.....	3
Art. 2 - Riferimenti normativi	3
Art. 3 - Ubicazione e condizioni per la realizzazione dei manufatti destinati all'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso.....	3
Art. 4 - Caratteristiche costruttive, materiali e dimensioni dei manufatti da ritenersi conformi a quanto previsto dal comma 6 dell'art.34 della L.R. n.3/1994 e s.m.i.	4
Art. 5 - Durata dell'installazione.....	5
Art. 6 - Ulteriori disposizioni.....	5

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Tra le modalità di esercizio dell'attività venatoria, vi è la caccia da appostamento, che a sua volta si distingue in caccia da appostamento fisso o temporaneo.
2. Costituiscono appostamenti fissi di caccia, tutti quei luoghi destinati alla caccia d'attesa, caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e del relativo manufatto, destinato a permanere in loco anche per più stagioni venatorie.
3. Costituiscono appostamenti temporanei di caccia, tutti gli allestimenti momentanei e superficiali di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzando materiali che non comportino alcuna modifica del sito e non presentino alcun elemento di persistenza e che al termine della giornata di caccia debbono essere rimossi.
4. Gli appostamenti fissi si distinguono in:
 - a) appostamento fisso alla minuta selvaggina;
 - b) appostamento fisso per colombacci;
 - c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. L'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso di caccia trova la sua disciplina nelle seguenti disposizioni normative:
 - a) L.R. n.3 del 12/01/1994 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e s.m.i.;
 - b) Regolamento Regionale n.33/R del 26/07/2011 "*Testo unico dei Regolamenti Regionali in materia faunistico venatoria in attuazione alla L.R. n.3 del 12/01/1994*" e s.m.i.;
 - c) L.R. n.65 del 10/11/2014 "*Norme per il governo del territorio*" e s.m.i..
2. Eventuali evoluzioni normative di carattere statale e regionale prevarranno sul presente regolamento.

ART. 3 - UBICAZIONE E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA DA APPOSTAMENTO FISSO

1. I manufatti destinati all'esercizio dell'attività venatoria devono essere realizzati nel sito all'uopo autorizzato dall'Amministrazione Provinciale o Ente territorialmente competente, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento n.33/R/2011 sopra richiamato.
2. La realizzazione di tali manufatti, da un punto di vista edilizio, rientra nell'ambito dell'attività edilizia libera, ai sensi dell'art.136, comma 1, lettera "f" della L.R. n.65/2014, ove gli stessi siano realizzati nel rispetto di quanto disposto dal comma 6bis dell'art.34 della L.R. n.3/1994 e precisamente:
 - a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;
 - b) siano realizzati in legno, con altri materiali naturali e leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona, oppure con strutture tubolari comunque non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione provinciale o dell'Ente territorialmente competente;
 - c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
 - d) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
3. La realizzazione di manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, con caratteristiche diverse da quelli di cui al comma precedente, da un punto di vista edilizio, rientrano nell'ambito dell'attività edilizia sottoposta a SCIA, ai sensi dell'art.135 della L.R. n.65/2014 e s.m.i.
4. Nel caso in cui il sito autorizzato dall'Amministrazione Provinciale o Ente territorialmente competente ricada in zona sottoposta a particolari tutele paesaggistiche, ambientali e monumentali (vincolo paesaggistico, vincolo Idrogeologico, aree naturali protette, ecc.), dovranno essere acquisiti

eventuali autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti dalla disciplina di settore.

ART. 4 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, MATERIALI E DIMENSIONI DEI MANUFATTI DA RITENERSI CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL COMMA 6 DELL'ART.34 DELLA L.R. N.3/1994 E S.M.I.

1. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si configurano conformi alle disposizioni di cui all'articolo precedente, gli appostamenti fissi di caccia realizzati così come di seguito descritti in relazione alle tipologie di appostamento.

2. Appostamenti fissi alla minuta selvaggina:

- a) potranno essere realizzati, facendo ricorso sia per gli elementi strutturali che di rivestimento e/o schermatura all'uso di legno, elementi metallici e/o plastici mimetici, tessuti, vegetazione spontanea e/o artificiale. Gli elementi strutturali dovranno essere semplicemente infissi al suolo senza fondazioni oppure) zavorrati con elementi naturali semplicemente appoggiati al suolo;
- b) è in ogni caso esclusa la possibilità di realizzare manufatti in muratura di qualsiasi tipo fatta eccezione per l'uso della pietra a secco;
- c) il manufatto non potrà avere superficie lorda in pianta superiore a mq. 4,00 ed altezza interna netta superiore a ml. 2,20;
- d) a prescindere dal materiale utilizzato, gli stessi dovranno presentare una colorazione che ben si integra con il paesaggio di riferimento, al fine di favorire il loro inserimento nel contesto di riferimento, facendo uso, preferibilmente, di coloriture in verde e/o marrone.

3. Appostamenti fissi per caccia ai colombacci:

- a) potranno essere realizzati a terra o su alberi facendo ricorso all'uso degli elementi strutturali in legno e/o metallici (tipo strutture tubolari per ponteggi edili) che dovranno essere semplicemente infisse al suolo o zavorrati con elementi naturali semplicemente appoggiati al suolo e debitamente tirantati. Per il rivestimento e la schermatura della postazione di caccia, potrà essere utilizzata vegetazione spontanea o artificiale, tessuti e/o pannellature in legno, fermo restando il fatto, che in nessun modo potranno essere create volumetrie. Il manufatto dovrà essere contenuto entro l'altezza dell'albero in modo da far sì che non emergano dalla chioma elementi del palco stesso;
- b) tutte le parti strutturali e di schermatura, ove non realizzate con vegetazione naturale spontanea o messa a dimora di specie di tipo locale, dovranno essere debitamente verniciati utilizzando tonalità di colore che ben si integrano con il contesto di riferimento, facendo uso, preferibilmente, di coloriture in verde e/o marrone;
- c) con le caratteristiche costruttive di cui sopra potranno essere realizzati capanni complementari, fermo restando il rispetto del limite massimo dell'altezza realizzabile, di cui al punto seguente;
- d) l'altezza complessiva del manufatto o dei manufatti realizzati per l'esercizio di questo tipo di attività venatoria, non potrà essere superiore a ml.15,00.

4. Appostamenti fissi per la caccia ai palmipedi ed ai trampolieri:

- a) Potranno essere costituiti da un unico capanno o da un capanno principale e capanni secondari, collocati in acqua o in prossimità di questa. Tale postazione di caccia, può essere realizzata con tipologia a "botte" o a "pulpito", con elementi strutturali in legno e/o tubolari metallici o con manufatti di cemento (botti), semplicemente ancorate al suolo, senza opere di fondazione, o zavorrati con elementi naturali semplicemente appoggiati al suolo e facilmente amovibili e rivestiti utilizzando vegetazione spontanea o artificiale, tessuti o pannellature in legno con colori mimetici;
- b) I manufatti principali non potranno avere una superficie superiore a mq. 10,00, potranno essere dotati di copertura fino ad una superficie massima di mq. 6,00 e dovranno avere altezza massima di ml. 2,20 dal piano di calpestio. I manufatti secondari dovranno essere

- contenuti nella superficie di mq. 6,00, con le stesse caratteristiche e proporzioni della copertura e dell'altezza massima di cui al punto precedente;
- c) tutte le parti strutturali e di schermatura, ove non realizzati con vegetazione naturale spontanea o messa a dimora di specie di tipo locale, dovranno essere debitamente verniciati utilizzando tonalità di colore che ben si integrano con il contesto di riferimento, facendo uso, preferibilmente, di coloriture in verde e/o marrone.

ART. 5 - DURATA DELL'INSTALLAZIONE

1. Salvo diversa e specifica disposizione, i manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso di caccia dovranno essere rimossi alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale o dell'Ente territorialmente competente, da parte del titolare dell'appostamento.

ART. 6 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. E' consentito il mantenimento di quei capanni per i quali la legislazione vigente all'epoca della loro costruzione non contemplava l'obbligo della preventiva acquisizione di un titolo edilizio, sempre che essi siano corredati dalle autorizzazioni, pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dei vari enti preposti alla tutela dei vincoli preesistenti la loro costruzione (idraulici, idrogeologici, paesaggistici, ecc.) e risultino dotati dell'autorizzazione per l'attività venatoria rilasciata dall'Amministrazione Provinciale o dell'Ente territorialmente competente.

2. Si ricorda che:

- a) a far data di entrata in vigore della L.R. n. 2/2010 gli appostamenti fissi di caccia sono stati assoggettati ad obbligo di comunicazione al Comune (art. 35 che aggiunge il comma 6 bis all'art. 34 della L.R. 3/94) non richiedendo un titolo abilitativo;
- b) a far data di entrata in vigore della L.R. 65/2013 che modifica il comma 6 e 6 bis dell'art. 34 della L.R. 3/94 e con l'aggiunta dei commi 6 ter e 6 quater dello stesso articolo, gli appostamenti fissi di caccia sono stati assoggettati al regime dell'attività edilizia libera oppure a SCIA per le tipologie diverse da quelle precarie;
- c) a far data dall'entrata in vigore della L.R. 65/2014 ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettera "f" sono assoggettati alla disciplina dell'attività edilizia libera gli appostamenti fissi di caccia per le tipologie precarie ed ai sensi dell'art. 135 comma 2 lettera "h" gli appostamenti fissi realizzati con materiali diversi di quelli indicati in precedenza (fattispecie non prevista dal vigente Regolamento Urbanistico).